

## AUDIZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (C30)

d'iniziativa dei Deputati Brambilla, Rizzetto, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Evi, Gallo, Saccani Jotti

II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati

7 febbraio 2024

Ill.mi

Presidente On. **Ciro MASCHIO**

Onorevoli della II Commissione

Ringraziamo per l'invito a svolgere un'audizione sulla proposta di legge in esame.

Avanziamo in primo luogo alcune osservazioni sugli articoli di maggiore impatto sulla professione medico veterinaria e per i quali la scrivente ANMVI chiede motivate modifiche.

### IN PREMESSA

► Si sottolinea la **vaghezza di talune formulazioni dell'articolato di legge**, come a titolo di esempio l'articolo 638 (Uccisione e danneggiamento di animali altrui), in quanto si ritiene fondamentale che le norme penali non si prestino, pena la loro anti-giuridicità, ad essere indeterminate e quindi discrezionali. **Il concetto stesso di "maltrattamento"** in quanto reato richiede, in molti casi, un accertamento su base medico-scientifico-veterinaria che solo il medico veterinario può fornire. È ricca la casistica di situazioni che hanno richiesto detto accertamento, per evitare errori di valutazione e malintesi persino paradossali: il mancato coinvolgimento del Medico Veterinario può determinare la circostanza di considerare in "benessere" animali in realtà assoggettati a condizioni di "maltrattamento" e viceversa.

### PREVISIONE DELLA COLPA E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NEI REATI CONTRO GLI ANIMALI

Con l'articolo 5, al **comma 1**, la pdl propone l'aggiunta di due nuovi articoli al Titolo IX-bis del Codice Penale: art. 544-*septies* (Uccisione e maltrattamento colposo) e 544-*octies*. (Circostanze aggravanti). Il maltrattamento e l'uccisione di animali si renderebbero "*punibili anche quando il colpevole li abbia cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre disposizioni normative*". (...). Subentra la circostanza aggravante (lettera f) "*se i fatti* (da 544-bis a 544-*septies* e 638) *sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private*".

► **Chiediamo che venga espressamente prevista la non applicazione al Medico Veterinario, pubblico e privato, dal suddetto comma 1 e della lettera f.** Si osserva infatti che alla condotta eventualmente colposa del Medico Veterinario nell'esercizio della propria attività professionale e alle conseguenze derivanti da essa, si applicano - oltre alle norme pertinenti e all'ordinamento veterinario - quelle dettate dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Al **comma 2**, l'articolo 5 della medesima pdl recita: “*La condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal Codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari*”. Di conseguenza, lo stesso comma 2 prevede la modifica del procedimento disciplinare ordinistico (articolo 42 del DPR n. 221 del 1950 - Regolamento sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse).

► **Chiediamo il mantenimento del vigente procedimento disciplinare per i casi di radiazione** anche nel caso di reati contro gli animali, a salvaguardia della garanzia dell'iscritto e della potestà disciplinare dell'Ordine.

► **A supporto di quanto finora esposto si evidenziano di seguito ulteriori considerazioni.**

*Non si chiede alcuna impunità.*

*La commissione dei reati contro gli animali, qualora il cittadino reo, fosse di professione un Medico Veterinario, sarebbe parimenti punibile senza eccezioni. Occorre tuttavia osservare la peculiarità della professione medico-veterinaria ed evitare norme e procedimenti penali forieri di effetti distortivi. Un eccesso di rischio di colpa medica e di gravame penale sulla funzione veterinaria potrebbe avere- come avvenuto in campo medico- l'effetto deterrente di allontanare da compiti e incarichi e persino dalla stessa Professione, in una fase peraltro di grave carenza di Medici Veterinari.*

*Una eccessiva pressione sul ruolo veterinario potrebbe, a nostro fondato avviso, andare a detrimento della tutela animale, la quale non può dirsi pienamente compiuta in assenza del contributo di competenza del medico veterinario. La minaccia di uno scenario spropositatamente e irragionevolmente punitivo, privo di adeguate garanzie, potrebbe innescare gli stessi meccanismi difensivi già osservati in altre professioni medico-sanitarie.*

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER I REATI CONTRO GLI ANIMALI**

Al comma 2 dell'articolo 11 della pdl si prevede che “*il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria*”. Al comma 3 si aggiunge che “*non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”.

► Si ritiene in primo luogo che la locuzione “*personale medico veterinario*” sia imprecisa rispetto alla sua afferenza (personale di SSN? di organismo privato? Ecc.). Nel caso di un professionista autonomo, il comma 2 dovrebbe prevedere espressamente:

- l'accettazione da parte del Medico Veterinario dell'incarico di controllo
- la coerenza del professionista da incaricare con la sua competenza/formazione disciplinare
- la previsione di un compenso, ai sensi della Legge sull'equo compenso (Legge 21 aprile 2023 n. 49: “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”), approvata da questa Legislatura, e che- come è noto- ha stabilito il principio del diritto dei professionisti alla remunerazione, in particolare per le prestazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione (in questo caso l'autorità sanitaria).

#### **ANIMALI SEQUESTRATI E CONFISCATI E AFFIDO DEFINITIVO**

► La proposta di legge delinea nuovi scenari di detenzione per gli animali che subiscono il sequestro, la confisca o l'affido definitivo. Si prefigurano centri di accoglienza per animali vittime di reato che, a nostro avviso, non risultano sufficientemente disciplinati tanto da risultare pienamente idonei a garantire le condizioni di salute e di benessere degli animali, specie se in detenzione perpetua e in grado di riprodursi. La presenza di un Medico Veterinario e la previsione di regolari visite veterinarie di sanità animale dovrebbe essere considerata anche per questi centri (“stabilimenti”) nel solco della regolamentazione europea della sanità animale.

I centri di accoglienza e di recupero ospitano, sovente, animali di specie molto diverse, richiedono l'attivazione di un presidio sanitario-veterinario- anche in virtù di esigenze terapeutiche- che tuttavia non risulta preso in considerazione. Si ritengono pertanto troppo generiche le indicazioni della pdl sullo stato sanitario, le esigenze di cura e le garanzie sanitarie pure presenti nell'articolato.

Una proposta di legge che si prefigge, come la pdl 30, obiettivi di "tutela rafforzata" per gli animali dovrebbe offrire maggiori garanzie alle condizioni di sanità animale e di benessere degli animali in detenzione, affidataria e/o perpetua, anche a salvaguardia della salute pubblica.

#### ULTERIORI OSSERVAZIONI A TUTELA PENALE DELLA PROFESSIONE VETERINARIA

Portiamo non da ultimo alla Vostra attenzione alcune considerazioni generali collegate ad esigenze, disattese, di una maggiore tutela penale della professione medico veterinaria, che gioverebbe a quella stessa tutela animale che la pdl 30 mira a rafforzare.

► Ci riferiamo in particolare al mancato perseguimento del reato di **esercizio abusivo della professione veterinaria (art 348 del Codice Penale)** un reato grave e molto diffuso, ad evidente detrimento della tutela animale, della salute pubblica e della fede pubblica, ma che nella stragrande maggioranza dei casi viene sottovalutato dall'autorità preposta che ignora, derubrica o archivia la fattispecie, anche in presenza di regolare denuncia.

Va da sé che l'esercizio abusivo non perseguito comporta la commissione di reati in danno agli animali (es maltrattamento) e il loro indisturbato perpetuarsi.

► Ci riferiamo anche agli **episodi di violenza, fisica, psicologica o verbale**, a cui è costantemente esposta la professione veterinaria, nel settore pubblico come nel privato, malgrado la Legge 113/2020 sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, che infligge pene fino a 16 anni di reclusione e sanzioni fino a 5.000 euro per chiunque violi il diritto alla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie.

In virtù della Legge 113/2020, le violenze, fisiche o verbali, esercitate in loro danno nell'esercizio delle loro funzioni o a causa delle loro funzioni sono perseguibili penalmente. Ciononostante, non sono state intraprese efficaci azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno, a tutto detrimento della sicurezza d'esercizio professionale.

Il Consiglio Direttivo ANMVI

Affiliata UEVP

